

Comunicato Stampa del 4.1.10

SALDI INVERNALI: IL MOVIMENTO CONSUMATORI RACCOGLIE LE SEGNALAZIONI DI ABUSI

I saldi di fine stagione per l'anno 2010 inizieranno domani e termineranno il 1° marzo: nello stesso periodo lo Sportello del Consumatore del Movimento Consumatori **riceverà le segnalazioni** dei consumatori di pratiche commerciali scorrette nella vendita della merce scontata.

Il Movimento Consumatori invita pertanto i consumatori torinesi a prestare la massima attenzione prima di effettuare gli acquisti e a verificare che i commercianti rispettino il seguente **decalogo predisposto dal Comune di Torino**, da esporre obbligatoriamente nel negozio in luogo ben visibile:

- 1) Nelle vendite di fine stagione deve essere esposto obbligatoriamente:
 - a) Il **prezzo normale** di vendita iniziale
 - b) lo **sconto o il ribasso** espresso in percentuale
 - c) Il **prezzo di vendita** praticato a seguito dello sconto o ribasso
- 2) E' vietato al commerciante indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto al punto 1)
- 3) I **messaggi pubblicitari** relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, **in modo non ingannevole** per il consumatore; è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" o analoghe forme
- 4) Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione devono indicare la **durata esatta della vendita** stessa
- 5) Il commerciante ha l'obbligo di fornire **informazioni veritiere** relativamente agli sconti e ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita
- 6) Il commerciante deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo
- 7) Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro e in equivoco da quelle non in saldo; se la separazione non è possibile il commerciante deve indicare queste ultime con cartelli o altri mezzi, sempre che ciò possa essere fatto in modo non equivoco e non ingannevole per il consumatore; in caso contrario non possono essere poste in vendita merci non in saldo
- 8) le merci oggetto delle vendite devono essere vendute secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte; l'eventuale esaurimento delle scorte di alcuni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile
- 9) la garanzia di due anni in caso di merce difettosa o "non conforme" vale anche per gli acquisti in saldo; se il prodotto risulta difettoso il commerciante ha il dovere di sostituirlo o ripararlo entro un termine ragionevole e senza costi aggiuntivi (**per provare l'acquisto è necessario conservare lo scontrino**)
- 10) nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" o analoghe forme.

Le vendite di fine stagione devono avere per oggetto soltanto i prodotti di carattere stagionale o di moda, *"soggetti a notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo"*.

In caso di violazioni i consumatori potranno recarsi di persona presso lo Sportello del Consumatore di Via S. Secondo n. 3 oppure potranno contattare telefonicamente o via mail l'associazione (tel. 0115069546; mail: torino@movimentoconsumatori.it). **Le segnalazioni** (contenenti l'indirizzo e il nome del negozio, i dati e la firma di chi presenta la segnalazione, la data, l'ora, la tipologia di violazione accertata ed eventuale materiale fotografico, la violazione accertata) **verranno consegnate alla Polizia Municipale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.**

Ufficio Stampa
Movimento Consumatori Torino

